

## TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNS THE ENTIRE INTEREST AND THE GOODWILL		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Farmen International Cosmetics Distribution S.p.A.		04/06/2011	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BM2 S.r.l.		
Street Address:	Viale San Michele Del Carso 4		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	20144		
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 4			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2605619	FASCINELLE	
Registration Number:	2547665	VITALITY'S BY FARMEN	
Registration Number:	2536958	VITALITY'S BY FARMEN	
Registration Number:	2637809	VITALITY'S	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(415)957-3001		
Phone:	415-957-3036		
Email:	mmartinenko@duanemorris.com		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Correspondent Name:	Mark A. Steiner, Esq.		
Address Line 1:	Duane Morris LLP		
Address Line 2:	Spear Tower, One Market Plaza, Ste. 2200		
Address Line 4:	San Francisco, CALIFORNIA 94105-1127		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	R1755-97401		

CH \$115.00 2605619

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Mark A. Steiner, Esq.  
Address Line 1: Duane Morris LLP  
Address Line 2: Spear Tower, One Market Plaza, Ste. 2200  
Address Line 4: San Francisco, CALIFORNIA 94105-1127

NAME OF SUBMITTER:	Mark A. Steiner
--------------------	-----------------

Signature:	/Mark A. Steiner/
------------	-------------------

Date:	02/06/2012
-------	------------

Total Attachments: 39  
source=Deed of Assignment##page1.tif  
source=Deed of Assignment##page2.tif  
source=Deed of Assignment##page3.tif  
source=Deed of Assignment##page4.tif  
source=Deed of Assignment##page5.tif  
source=Deed of Assignment##page6.tif  
source=Deed of Assignment##page7.tif  
source=Deed of Assignment##page8.tif  
source=Deed of Assignment##page9.tif  
source=Deed of Assignment##page10.tif  
source=Deed of Assignment##page11.tif  
source=Deed of Assignment##page12.tif  
source=Deed of Assignment##page13.tif  
source=Deed of Assignment##page14.tif  
source=Deed of Assignment##page15.tif  
source=Deed of Assignment##page16.tif  
source=Deed of Assignment##page17.tif  
source=Deed of Assignment##page18.tif  
source=Deed of Assignment##page19.tif  
source=Deed of Assignment##page20.tif  
source=Deed of Assignment##page21.tif  
source=Deed of Assignment##page22.tif  
source=Deed of Assignment##page23.tif  
source=Deed of Assignment##page24.tif  
source=Deed of Assignment##page25.tif  
source=Deed of Assignment##page26.tif  
source=Deed of Assignment##page27.tif  
source=Deed of Assignment##page28.tif  
source=Deed of Assignment##page29.tif  
source=Deed of Assignment##page30.tif  
source=Deed of Assignment##page31.tif  
source=Deed of Assignment##page32.tif  
source=Deed of Assignment##page33.tif  
source=Deed of Assignment##page34.tif  
source=Deed of Assignment##page35.tif  
source=Deed of Assignment##page36.tif  
source=Deed of Assignment##page37.tif  
source=Deed of Assignment##page38.tif  
source=Deed of Assignment##page39.tif

POCCHERATO Dott. ALESSANDRO  
-NOTAIO-  
V. Orsola Rossi Malfiori 1-10036 Settimo T.se - TO  
Tel. 011.800.39.76 - Tel. e Fax 011.800.41.35  
Via Del Carmine, 35 - 10122 TORINO  
Tel. 011.4389127 Fax 011.4383780  
Partita IVA 07700650018

Registrato a Torino  
Il ..... 22/4/11 .....  
al n. ..... 6336 .....  
con € ..... 16850 .....

Atto bil conferma ex marchi generale con corrisp.doc

CONFIRMATORY DEED OF ASSIGNMENT

ATTO CONFERMATIVO DI CESSIONE

BY THIS DEED BETWEEN

TRA

FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS  
DISTRIBUTION S.p.A.  
of Via Leini 150, 10036 Settimo Torinese,  
Torino, Italy

FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS  
DISTRIBUTION S.p.A.  
con sede in Via Leini 150, 10036 Settimo  
Torinese, Torino, Italia

(hereinafter called "the Assignor")  
of the one part

(qui di seguito denominata "la Cedente")  
da una parte

and

e

BM2 S.r.l.,  
of Via San Michele Del Carso, 4, 20144  
Milano, Italia (previously at Via Santa  
Redagonda 8, 20121 Milano, Italy)

BM2 S.r.l.  
con sede in Via San Michele Del Carso, 4,  
20144 Milano, Italy (precedentemente in Via  
Santa Redagonda 8, 20121 Milano, Italia))

(hereinafter called "the Assignee")  
of the other part

(qui di seguito denominata "la Cessionaria")  
dall'altra parte

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. The Assignor hereby confirms the sale and assignment, in consideration of € 1.00.-- and other good and valuable consideration, unto the Assignee, who confirms having accepted this assignment, of all the rights, title and interest in and to the Trademarks listed in Annex 1 to this Deed, together with the goodwill of the business connected with and symbolised by the said Trademarks, including the right to proceed against infringers and counterfeiters.
2. The Assignor, moreover, confirms having assigned to the Assignee all information and the know-how which may be useful and necessary to maintain the quality of the goods bearing the assigned Trademarks.
3. The consideration indicated in paragraph 1 of this deed has already been fully paid and the parties reciprocally acknowledge that no further consideration is due for this Confirmatory Deed of Assignment.
4. The parties execute this deed before a Notary Public and expressly authorise him to deliver certified copies thereof, together

1. La Cedente con il presente atto conferma la vendita e la cessione, per il corrispettivo di € 1,00-- ed altro congruo ed adeguato compenso, alla Cessionaria, che conferma di avere accettato detta cessione, di ogni diritto, titolo ed interesse relativo ai Marchi citati nell'Allegato 1 al presente atto, unitamente all'avviamento commerciale collegato e contraddistinto da detti Marchi, incluso il diritto di agire contro eventuali contraffattori ed imitatori.
2. La Cedente conferma inoltre di avere ceduto alla Cessionaria il know-how e tutte le informazioni utili e necessarie per mantenere inalterata la qualità dei prodotti contraddistinti dai marchi ceduti.
3. Essendo il corrispettivo di cui al punto 1 già stato interamente pagato, le parti si danno reciprocamente atto che null'altro è dovuto in relazione al presente Atto Confermativo di Cessione.
4. Le parti sottoscrivono il presente atto innanzi a notaio ed espressamente autorizzano lo stesso a rilasciarne copie autentiche, unitamente ad un estratto degli

**TRADEMARK**

**REEL: 004711 FRAME: 0778**

with excerpts of the attached Annexes, as it will prove necessary, from time to time, in order to proceed to the recordal in the name of the Assignee of the assigned Trademarks and with the Trademark Office of any country, as well as for any other use which may become necessary by either party.

- The parties undertake to execute any further deed or document which may prove necessary or advisable in order to record the assignment in any country.
- The parties hereby grant sufficient power to the holder of an original or a certified copy of this assignment to attend to the recordal of this deed with the Trademark Office of any country where this assignment shall be recorded.

Allegati, come di volta in volta necessario per la trascrizione dei Marchi ceduti a favore della Cessionaria presso l'Ufficio Marchi dei singoli paesi, nonché per ogni altro uso che possa rendersi necessario da parte di ciascuna delle parti.


- Le parti contraenti si impegnano a sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto o documento che sia necessario o utile allo scopo di trascrivere la cessione in qualsiasi paese.
- Le parti contraenti con la presente conferiscono poteri sufficienti al portatore di un originale o copia autentica del presente atto di cessione per procedere alla trascrizione del presente atto presso l'Ufficio Marchi di ogni paese ove la presente cessione venga trascritta.

IN WITNESS WHEREOF, each of the parties has caused this instrument to be executed on the date set forth beneath its name below.


A TESTIMONIANZA DI QUANTO PRECEDE, le parti hanno sottoscritto il presente atto alla data sotto indicata.

Date/Data

Date/Data:



*Caraculose*  
 \_\_\_\_\_  
*Marchi Att*



*Caraculose*  
 \_\_\_\_\_  
*Marchi Att*

La presente scrittura viene inserita nella raccolta degli atti del Notaio che autentica l'ultima delle sottoscrizioni.





Categorie	Parte Verbale	Parte Figurativa	PRIMO DEPOSITO			ULTIMO RINNOVO			Classi Int.	Classi Locali	Rif. J&P
			Data Dom.	Numero Dom.	Data Reg.	Numero Reg.	Data Dom.	Data Reg.			
ALIA	FASCINELLE	PENNELATA	12/10/1999	809981	08/11/2000	809981	02/10/2009	809981	03	F071035	
ALIA	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	27/07/1998	768384	12/03/1999	768384	25/07/2008	768384	03	F064359	
E	FASCINELLE		29/05/2008	829728058					03	F113093	
E	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	21/08/1998	820870544					03	F064360	
A	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	11/04/2003	1172330	19/08/2004	617010			03	F086809	
		VITALITY'S IN CARATTERI CINESI	05/04/2005	4584775	07/08/2008	4584775			03	F064892	
	VITALITY'S	LOGO, VITALITY'S IN CARATTERI CINESI (VERSIONE 1)	22/12/2005	5076562					03	F098058	
	VITALITY'S	LOGO, VITALITY'S IN CARATTERI CINESI (VERSIONE 2)	22/12/2005	5076552					03	F098060	
	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	02/03/2004	3935759					03	F091214	
SIA	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	23/09/2005	5096673	14/06/2006	15487			03	F098289	
DEL SUP	VITALITY'S		19/07/1996	3156496	02/10/1997	377212	14/11/2007	2007/18079	03	F054634	
RICA	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	01/12/1998	9136/98					03	F065576	
DIA	VITALITY'S		01/03/1999	688/99	31/03/2000	217111	04/03/2010	217111	03 08 10 11 21 42	F081437	
A	FASCINELLE		14/08/2001	013116819	14/08/2001	013116819			03	F081120	
A	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	24/07/1998	98743168	24/07/1998	98743168	07/07/2008	98743168	03	F064354	
NE	FASCINELLE		08/05/2006	2006-41357	15/12/2006	5011337			03	F100713	
ONG	VITALITY'S		04/06/1996	6781/96	04/11/1997	10810/97	19/05/2003	1997B10810	03	F054631	
SIA	VITALITY'S		29/11/2007	D00-2007-039492					03	F054631	
AZIONALE	FASCINELLE		26/09/2003	24177-D/2003					03	F110675	
AZIONALE	VITALITY'S	RETTANGOLI, PENNELATA	24/11/1994	24205-D/94					03	Z0012390	
E	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	28/07/1998	121334	11/10/1999	121334	28/07/2005	121334	03	F064356	
	FASCINELLE		25/02/2000	TO2000C000575	23/09/2003	908631	24/02/2010	TO2010C000607	03	L079543	
	FASCINELLE		26/09/2003	TO2003C002511	06/11/2003	918201			03	L077895	
	VITALITY'S	RETTANGOLI, PENNELATA	15/01/1993	TO93C000046	12/01/1995	642781	26/11/2002	TO2002C003461	03	L051312	
A	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	05/10/1998	77232	05/10/1998	77232			03	F064355	
	VITALITY'S		12/08/1996	96006173	16/03/2009	96006173	02/11/2009	96006173	L03	F054632	
	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	06/03/1998	28944	10/06/1999	28944			03	F064352	
ATO	VITALITY'S		09/03/1995	16165	12/05/1995	95.16112	04/03/2005	16165	03	F094042	
UNTO	FASCINELLE		09/08/2001	2277441	18/01/2002	2277441			03	F080954	
IRE	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELATA	29/07/1998	7642/98	15/02/2001	T98/07642J	24/07/2008	T98/07642J	03	F064358	
R.O.C.	VITALITY'S		06/06/1996	27533/85	16/07/1997	766804	20/06/2007	766804	03	F054633	
	FASCINELLE		19/09/2000	131244	06/08/2002	2605619			03	F076674	
	VITALITY'S		25/03/1997	263297	22/10/2002	2637809			L03	F057559	
	VITALITY'S BY FARMEN		23/07/1998	524156	05/02/2002	2536958			03	F067938	

*Carroll Ross*  
*Mark A*

Nazione	Parte Verbale	Parte Figurativa	PRIMO DEPOSITO			ULTIMO RINNOVO			Classi Int.	Classi. Locali	Rif. J&P		
			Data Dom.	Numero Dom.	Data Reg.	Numero Reg.	Data Dom.	Numero Dom.				Data Reg.	Numero Reg.
U.S.A.	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELLATA	31/07/1998	79/529199	12/03/2002	2547665	14/10/2008	966606	14/10/2008	966606	03		F064357
UNIONE EUROPEA	VITALITY'S BY FARMEN	PENNELLATA	13/10/1998	966606	22/12/1999	966606	14/10/2008	966606	14/10/2008	966606	03		C001466

*Deborah Weiss*  
*Mark At*



**AUTENTICA DI FIRMA**


Io sottoscritto dottor Alessandro FOCESATO , Notaio in Settimo Torinese, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro che i signori:

CECCON Maria Rosa, nata a Settimo Torinese l'11 luglio 1943, domiciliata per la carica presso la sede legale della società di cui infra, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

"FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A." con sede in Settimo Torinese via Leini n. 150, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 06747710017, corrispondente al codice fiscale, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) interamente versato;

MANZETTI Alberto, nato a Settimo Torinese il 22 agosto 1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della società di cui infra, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società "BM2 S.R.L.", con sede legale in Milano Viale San Michele del Carso n. 4 primo piano scala C, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06350810963, corrispondente al codice fiscale, capitale sociale Euro 60.000,00 (sessantamila/00) interamente versato, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno firmato in calce e nei margini la scrittura che precede, in mia presenza .

Settimo Torinese , sei aprile duemilaundici.



**Translation / LV**

Item no. 4060

Collection no. 2856

DEED OF ASSIGNMENT

Italian Republic

In the year two thousand eight, the fourteenth day of October,

14 October 2008

in Gallarate,

-omissis-

Before me Enrico Maria Sironi, Notary Public in Opera and registered in the Notarial District of Milano, appeared

Mrs Ceccon Maria Rosa – omissis – who declares to participate in this deed in her capacity of President of the Board of Directors and as a legal representative of the company

FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A.

With legal seat in Settimo Torinese, Via Leini 150, - omissis - registered at the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Torino under recordal and tax code no 06747710017 on the strength of the Shareholders Minutes dated 29 July 2008 –omissis-

Whereas

The above-mentioned company FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A. on the basis of the above Minutes resolved to proceed to the partial assignment of the company by establishing of a new limited liability company named “BM2 S.r.l.” - omissis –

That being stated

The appearing person in her above capacity –omissis –



Declares

to proceed to the partial assignment of the company FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A. through the partial assignment of their assets to a newly established company named " BM2 S.r.l. ", having legal seat in Milano, in execution of the resolution approved by the Shareholders on 29 July 2008 item no. 3891/2737 as confirmed by me.

Accordingly:

A limited liability company is established with the name

" BM2 S.r.l. "

With legal seat in Milano, - omissis – Via Santa Radegonda 8.

Omissis –

The assignor FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A. assigns to the assignee BM2 S.r.l. a portion of their assets –omissis –

In particular, among the assigned assets the following is included:

-omissis –

b) the trademarks mentioned in the annex enclosed with the present deed under the letter " B".

-omissis -

Having being requested I, Notary Public, have received this deed and have read it to the appearing party who has given her approval.

-omissis-

signed MARIA ROSA CECCON  
signed ENRICO MARIA SIRONI – Notary Public

**ANNEX " B " TO ITEM NO. 4060 / 2856**

**TRADEMARKS TO BE ASSIGNED TO THE ASSIGNEE**

The trademarks VITALITY'S and FASCINELLE are assigned to the assignee.

The trademarks VITALITY'S and FASCINELLE are protected in Italy and in the main foreign countries by means of applications filed since 1993 for VITALITY'S and 1999 for FASCINELLE.

OMISSIS

FASCINELLE has been created specifically for the Australian market and it is used together with the trademark VITALITY'S.

OMISSIS

Signed: Maria Rosa Ceccon

Enrico Maria Sironi

Notarial stamp

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto

il giorno quattordici

del mese di ottobre

14 OTTOBRE 2008

In Gallarate, Corso Sempione n.9/A, al piano secondo.

Innanzi a me dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Opera, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE LA SIGNORA:>

<CECCON MARIA ROSA, nata a Settimo Torinese (TO) il giorno 11 (undici) luglio 1943 (millenovecentoquarantatre), domiciliata a Settimo Torinese in via Rivarolo n.2, C.F. CCC MRS 43L51 I703Z.>

<Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in legale rappresentanza della società>

<FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A.

con sede in Settimo Torinese, via Leinì n.150, capitale sociale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva 06747710017,>

autorizzata a quest'atto in forza di verbale di assemblea a mio rogito in data 29 luglio 2008 repertorio n.3891/2737, registrato a Milano 5 il 31 luglio 2008 al n.20256 serie 1T.

La comparente, nella spiegata qualità, dichiara e stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

a)-con la deliberazione sopra citata, depositata nel Registro delle Imprese di Torino in data 31 luglio 2008 ed iscritta in data 4 agosto 2008 prot.n.98223/2008, la predetta società FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A. ha deciso la scissione parziale della società stessa mediante la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata denominata "BM2 S.R.L.", il tutto secondo le modalità previste dal progetto di scissione allegato sotto "A" al citato verbale a mio rogito in data 29 luglio 2008;

b) - sussistono le condizioni per procedere alla scissione essendo trascorso il termine previsto dall'art.2503 c.c. senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla scissione; il tutto come la comparente espressamente dichiara;

c) - si intende, pertanto, dare attuazione alla deliberata scissione, ai sensi dell'art.2504 Codice Civile, richiamato dall'art.2506-ter Codice Civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Comparente, nella spiegata qualità ed in rappresentanza della società FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION

S.P.A.,

DICHIARA

farsi luogo alla scissione parziale della società FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A., con sede in Settimo Torinese, mediante trasferimento di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione denominata "EM2 S.R.L.", con sede in Milano, e secondo il progetto di scissione approvato dall'assemblea dei soci in data 29 luglio 2008 rep.n.3891/2737 a mio rogito, citata.

Di conseguenza:

1) - viene costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

"EM2 S.R.L."

La società ha sede in Milano.

Al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, la Comparsa dà atto che l'indirizzo dove è posta la sede sociale è, attualmente, in Milano, via Santa Radegonda n.8.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è quella indicata nell'art.3 (tre) dello statuto sociale di cui infra.

La società ha durata fino al 30 giugno 2035 (duemilatrentacinque).

Poichè, ai sensi del progetto e della delibera di scissione, ciascun socio della società scissa partecipa al capitale della

società beneficiaria in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione nella società scissa, il capitale sociale della società BM2 S.R.L., fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), è diviso in quote ai sensi di legge e spetta ai soci della società scissa come segue:

BASSIGNANA GUIDO, nato a Torino il 29 (ventinove) gennaio 1971 (millenovecentosettantuno), cittadino italiano, domiciliato a Settimo Torinese, via Rivarolo n.2, C.F. BSSGDU71A29L219N, quota di partecipazione di nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

MANZETTI ALBERTO, nato a Settimo Torinese il 22 (ventidue) agosto 1968 (millenovecentosessantotto), cittadino italiano, domiciliato a Foglizzo, via Elena di Montenegro n.24/A, C.F.MNZLRT68M22I703Q, quota di partecipazione di nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

MANZETTI GIOVANNI, nato a Settimo Torinese il giorno 11 (undici) novembre 1960 (millenovecentosessanta), cittadino italiano, domiciliato a Settimo Torinese in via Castiglione n.9, C.F.MNZGNN60S11I703X, quota di partecipazione di nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

A totale sottoscrizione e liberazione del suddetto capitale ed in esecuzione della citata delibera di scissione, la società scissa FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A. trasferisce alla società beneficiaria BM2 S.R.L. una parte delle proprie attività e passività di cui alla descrizione degli e-

lementi patrimoniali da trasferire dettagliatamente individuati nel progetto di scissione, allegato al citato atto a mio rogito in data 29 luglio 2008 rep.n.3891/2737; detta descrizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, si allega al presente atto sotto la lettera "A". La comparente dà atto che il valore netto del patrimonio trasferito alla società beneficiaria, con riferimento al bilancio della società scissa al 31 dicembre 2007, ammonta ad euro 75.612,29 (settantacinquemilaseicentododici virgola ventinove), di cui euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) vengono imputati al capitale sociale ed euro 15.612,29 (quindicimilaseicentododici virgola ventinove) vengono imputati a riserva.

La società beneficiaria, pertanto, subentra in ogni rapporto attivo e passivo ed in ogni ragione ed azione della società scissa, relativamente ai beni e rapporti oggetto di trasferimento.

La società scissa, come sopra rappresentata, presta fin d'ora ogni più ampio ed opportuno assenso alle eventuali trascrizioni nei pubblici registri, alle volture, alle variazioni ed intestazioni dei beni trasferiti, esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità gli enti, gli uffici, i Conservatori competenti.

In particolare, si precisa che tra i beni trasferiti alla società beneficiaria sono compresi:

a) - la quota di partecipazione pari a nominali euro 8.000,00

(ottomila virgola zero zero) nel capitale sociale della società "Vita Cosmetics S.r.l.", con sede in Milano, via Scalvini n.16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 11102910152;

b) - i marchi d'impresa indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

2) - Gli esercizi sociali della società qui costituita si chiudono il 30 giugno di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 30 giugno 2009.

3) - In conformità alla designazione effettuata nella citata assemblea della società scissa in data 29 luglio 2008, l'amministrazione della società beneficiaria BM2 S.R.L. viene affidata ad un Amministratore Unico nella persona del signor:

MANZETTI GIOVANNI, sopra generalizzato.

Il nominato Amministratore Unico durerà in carica per due esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2010.

Al nominato Amministratore Unico spettano tutti i poteri per l'amministrazione della società per operazioni fino ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); per le operazioni aventi un valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sarà necessaria la preventiva decisione dei soci. All'amministratore Unico spetta altresì la rappresentanza generale della società stessa.



4) - La comparente dichiara che le spese per la costituzione poste a carico della società beneficiaria ammontano approssimativamente ad euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).

Il testo dello statuto sociale della società beneficiaria di nuova costituzione BM2 S.R.L., già allegato al progetto ed alla delibera di scissione a mio rogito del 29 luglio 2008, più volte citata, è quello che viene trascritto in calce al presente atto.

5) - Per effetto della stipulata scissione si riducono, in misura proporzionale al patrimonio netto trasferito alla società beneficiaria, le singole voci del patrimonio netto della società scissa, ma non il capitale, che rimane invariato.

Il legale rappresentante della società scissa dichiara e dà atto che per effetto della presente scissione, allo statuto sociale della società FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A., non è stata apportata alcuna modifica.

6) - La scissione ha effetto, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese della società beneficiaria BM2 S.R.L.

7) - Ai sensi del progetto di scissione, le quote della società beneficiaria parteciperanno agli utili con decorrenza dalla data di effetto della scissione, in conformità all'articolo 2506-quater Codice Civile.

8) - Si dà atto che non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci od a possessori di titoli di-

versi dalle azioni o quote, nè è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9) - Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, la componente dichiara che l'ammontare del patrimonio netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria è di complessivi euro 75.612,29 (settantacinquemilaseicentododici virgola ventinove).

Il testo dello statuto sociale della società beneficiaria qui costituita, contenente le norme che regolano il funzionamento della società, è quello qui di seguito riportato:

#### STATUTO

##### 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"BM2 S.R.L."

##### ART.2) - SEDE

La società ha sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune della sede legale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, con l'obbligo della pubblicità di cui all'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere altrove filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, in Italia ed all'Estero. L'istituzione e la soppressione di sedi secon-

darie è riservata alla competenza dei soci.

ART.3) - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la sublocazione e l'affitto di beni immobili (fabbricati e terreni), la loro costruzione e ristrutturazione, sia direttamente che mediante conferimento di appalto a terzi;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e la concessione in utilizzo dei marchi e dei brevetti di proprietà della società;

- l'assunzione in proprio, sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o enti, italiani ed esteri, a scopo di stabile investimento e non di collocamento nei confronti del pubblico, nonché il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà svolgere attività finanziarie per sé e per le sue partecipate e potrà assumere mutui, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a fronte di debiti ed obbligazioni sociali, delle sue partecipate e di terzi ed anche a favore di banche o istituti di credito; il tutto esclusivamente al fine di conseguire e realizzare l'oggetto sociale e quindi "non nei confronti del pubblico".

ART.4) - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti

con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART.5) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2035 e potrà essere prorogata.

ART.6) - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

ART.7) OPERAZIONI SUL CAPITALE E FINANZIAMENTI

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli Articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo per il caso di cui all'Art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'Art. 2473 c.c. In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche diversi dal denaro, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, previa determinazione delle modalità di conferimento. In mancanza di diversa indicazione, il conferimento andrà comunque effettuato in denaro.

La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con un versamento a titolo di cau-

zione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'Art. 2482-bis, secondo comma, c.c., negli otto giorni prima dell'assemblea.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio presso i soci. Il rimborso dei finanziamenti soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto di quanto previsto dall'Art. 2467 c.c.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, PRELAZIONE E GRADIMENTO

La partecipazione al capitale sociale può essere attribuita anche in misura non proporzionale rispetto al conferimento.

Il trasferimento delle quote di partecipazione é sottoposto all'osservanza della disciplina qui di seguito indicata. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte del socio.

Nell'ambito della nozione di trasferimento per atto tra vivi si intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai

soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intenda alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, anche in parte, dovrà, quindi, darne comunicazione a tutti i soci, risultanti dal libro soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dallo stesso libro; la comunicazione deve contenere l'indicazione del soggetto a cui favore si intende effettuare il trasferimento (con le relative generalità), il titolo del trasferimento e le sue condizioni, fra le quali, in particolare, il corrispettivo, se previsto, e le modalità di pagamento. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la suddetta comunicazione si riferisce. Detto diritto può essere esercitato mediante dichiarazione da far pervenire al socio che intende trasferire la propria partecipazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo, ovvero quando il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno la partecipazione con il pagamento all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui infra. Pa-

rimenti, nel caso in cui il corrispettivo del trasferimento risultante dall'offerta di prelazione sia costituito da una somma in denaro e detto prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbiano dichiarato, con le suddette modalità, di voler esercitare il diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da perito appositamente nominato da parte dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:

- il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il corrispettivo del trasferimento, se previsto, non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione dell'intenzione di alienare o trasferire la propria partecipazione;

- il soggetto a cui favore è stato effettuato il trasferimento sia quello indicato nella predetta comunicazione;
- l'organo amministrativo abbia espresso, con le modalità di cui infra, il preventivo gradimento.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, rende necessaria la ripetizione della procedura di prelazione.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In ogni caso il trasferimento delle quote a favore di terzi non soci potrà essere effettuato solo a favore di soggetti di comprovata esperienza nel settore di attività della società o di comprovata capacità manageriale o in condizione, anche previsionale, di solidità economico - finanziaria. Pertanto chi intende trasferire le proprie quote dovrà, oltre ad attuare la procedura per la prelazione, comunicare all'Organo Amministrativo le generalità del soggetto a cui favore intende effettuare il trasferimento specificando gli elementi utili all'espressione del gradimento nonché le condizioni del trasferimento. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offe-  
rente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritor-



no, la propria decisione in ordine al gradimento entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione. In caso di mancato gradimento, l'Organo Amministrativo dovrà, comunque, darne comunicazione al socio offerente, motivando adeguatamente la propria decisione.

Il mancato gradimento costituirà giusta causa di recesso, salvo l'esercizio del diritto di prelazione ed il caso in cui l'Organo Amministrativo indichi altro soggetto disponibile ad acquistare le quote alle condizioni indicate dal cedente. In mancanza di comunicazione nel suddetto termine il gradimento si intende concesso.

In caso di morte di un socio, i soci superstiti, previa comunicazione scritta agli eredi, entro sessanta giorni dal decesso, avranno la facoltà di:

- liquidare agli eredi, entro centottanta giorni, le quote nette di competenza al valore determinabile al momento del decesso, secondo le disposizioni previste dall'Art.2473 c.c.;
- proseguire nell'attività della società con gli eredi.

Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 Novembre 1939 n. 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, il gradimento rilasciato alla fiduciaria si intende ora per allora rilasciato al suo fiduciante. Pertanto l'eventuale atto con il quale la fiducia-

ria provveda alla reintestazione della partecipazione in capo al fiduciante effettivo proprietario del bene, non soggiace a eventuali autorizzazioni preventive.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 Novembre 1939 n. 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'interesse esclusivo del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione intestata fiduciariamente, e pertanto gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio saranno imputabili solo ed esclusivamente al fiduciante medesimo. Inoltre il rimborso dei finanziamenti soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c.

L'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla reintestazione della partecipazione in capo al fiduciante originario, suoi eredi e successori "mortis causa", previa esibizione del mandato fiduciario, non rileva ai fini della prelazione spettante ai soci, non configurando un trasferimento della proprietà del bene ma una restituzione dello stesso al fiduciante proprietario ab origine.

#### ART. 9) RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi di cui all'Art. 2473, comma 1, c.c., ovvero qualora non abbia consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi, ai sensi dell'Art. 2481-bis, comma 1, c.c., e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione sul relativo libro sociale della deliberazione che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dal momento in cui il socio ne abbia avuto conoscenza. Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti, la delibera od il fatto che legittima il recesso.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione pa-

trimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza o condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata, redatta da un esperto nominato dalle parti, ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso dovrà essere eseguito, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### ART. 10) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci e non si trovino in situazione di morosità ai sensi dell'Art. 2466 c.c.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In caso di pegno sulle quote di partecipazione, il diritto di voto non potrà essere esercitato dal creditore pignoratizio e

spetterà, comunque, al socio.

ART. 11) - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo telefax, posta elettronica, raccomandata a mano), fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci (se nominati) al domicilio risultante dai libri sociali (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o che revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. All'uopo, gli amministratori ed i sindaci che non partecipino personalmente all'assemblea dovranno far pervenire apposita dichiarazione, da conservarsi tra gli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ART. 12) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza o impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nominerà altresì un segretario anche non socio e sceglierà, se lo crede necessario, due scrutatori fra i soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, per delega scritta, contenente il nome del rappresentante e che dovrà essere conservata dalla società.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accerta-

menti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea deve contenere le indicazioni prescritte dall'Art. 2375, comma 1, c.c. e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Sono valide le adunanze dell'assemblea in teleconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si

tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 12 del presente statuto, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 13) - QUORUM DELIBERATIVI

Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, fatta eccezione per le deliberazioni di seguito indicate, per le quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale:

- Acquisto o vendita di immobili;
- aumenti di capitale sociale;
- acquisto o vendita di partecipazioni;
- modificazioni dello statuto;
- nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

ART. 14) - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, o da un Amministratore Unico, secondo come stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e con le limitazioni previste dal presente statuto.

ART. 15) - AMMINISTRATORE UNICO



Salvo diversa decisione dei soci presa con il voto favorevole di almeno il 70% del capitale sociale, l'amministratore unico dovrà essere eletto tra i soci e rimarrà in carica per due esercizi e comunque non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il socio nominato amministratore non potrà essere rieletto se non dopo che sono decorsi quattro esercizi consecutivi dal termine del suo mandato.

In ogni caso, la nomina degli amministratori deve essere decisa con deliberazione assembleare.

Possono essere nominati amministratori non soci esclusivamente con decisione dei soci presa con la maggioranza di almeno il 70% del capitale sociale.

Gli amministratori non sono assoggettati al divieto di concorrenza, ai sensi dell'Art. 2390 c.c.

Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci in qualunque tempo, salvo il diritto degli amministratori revocati al risarcimento danni, qualora la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

#### ART. 16) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, solo con deliberazione dei soci presa con il voto favorevole di almeno il 70%

del capitale sociale.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare anche uno solo dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Consiglio può nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri, di cui uno Consigliere delegato, in caso di disaccordo sulla revoca della delega decadono dalla carica entrambi gli amministratori. Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta allo stesso da parte di almeno due consiglieri ovvero da uno o più membri del Collegio Sindacale, ove, quest'ultimo, sia previsto.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica, al recapito fornito precedentemente dall'interessato ed

annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato. Gli avvisi di convocazione dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare di verbale redatto dal Presidente e dal segretario, che dovrà

essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo i casi nei quali è richiesta per legge la decisione in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento, deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ART. 17) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società per operazioni fino ad un massimo di Euro 50.000,00, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina deliberata all'unanimità.

Il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore Unico, può nominare Direttori Generali, Direttori, Procuratori speciali e

"ad negotia", per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

ART. 18) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Consiglieri Delegati o al Presidente del Comitato Esecutivo, se nominati. La rappresentanza competerà agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le modalità stabilite per l'attribuzione dei poteri all'atto della nomina.

La rappresentanza della società spetta, eventualmente, ai direttori, agli institori e ai procuratori, in caso di nomina e nei limiti dei poteri loro conferiti al conferimento dell'incarico.

ART. 19) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Con decisione dei soci può, inoltre, essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato. A tal fine, la società è autorizzata a costituire specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

ART. 20) - COLLEGIO SINDACALE

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Art. 2477 c.c., la società deve nominare il Collegio Sindacale. La decisione relativa alla nomina del Collegio Sindacale deve essere assunta con deliberazione assembleare.

Il Collegio Sindacale, qualora venga nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e l'emolumento dei sindaci in conformità alla normativa vigente.

In presenza delle condizioni legislative che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, oppure a seguito di decisione presa dai soci, il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio medesimo, da un revisore contabile ovvero da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo ma non può, in ogni caso, comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

ART. 21) - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la facoltà di un maggior termine (centottanta giorni), nei limiti ed alle condizioni indicate nell'Art.2364, 2° comma, c.c.

Gli utili netti, in seguito al prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto per legge, verranno distribuiti proporzionalmente alle quote sociali, salvo diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### ART. 22) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

La nomina, la revoca dei liquidatori e le relative funzioni sono disciplinate dagli Articoli 2487 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 23) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-

le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale della sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il predetto soggetto non provveda alla nomina nel suddetto termine, la stessa verrà fatta dal Presidente del Tribunale della sede legale.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente, presso il cui domicilio sarà stabilita la sede dell'arbitrato.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, salvi i casi di cui all'art.36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale determinerà la ripartizione tra le parti delle spese di arbitrato.

Art.24)- RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge.

\* \* \* \* \*

La comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ri-



chiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alla comparente, la quale da me interpellata, lo approva pienamente.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto mia direzione, in otto fogli dei quali occupa trenta intere pagine e parte della trentunesima pagina, viene sottoscritto come segue alle ore quindici e minuti quaranta.

Firmato: MARIA ROSA CECCON

Firmato: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO